

**D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2604**

**Assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su mezzi d'opera a motore ad accensione spontanea (diesel) utilizzati in ambito di cantiere - Nuova integrazione della convenzione stipulata con Automobile Club Milano in data 25 gennaio 2006 (d.g.r. 1734/06 e s.m.i.)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che le misure strutturali previste dalle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e per la lotta all'inquinamento atmosferico, contemplate anche dalla legge regionale 11 dicembre 06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», comprendono altresì l'incentivazione all'uso di veicoli ecologici nonché la diffusione di dispositivi antiparticolato;

Richiamate:

- la d.g.r. 11 luglio 2008, n. VIII/7633, successivamente integrata dalla d.g.r. 07 ottobre 2009, n. VIII/10293, concernente approvazione del progetto di assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci, attuato mediante il bando indetto con decreto d.g. 14 novembre 2008, n. 13078 e successivamente integrato con bando di cui al decreto d.g. 20 ottobre 2009, n. 10659;
- la d.g.r. 9 novembre 2009, n. VIII/10490, concernente la misura per l'installazione di dispositivi antiparticolato sui veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di persone, escluso il trasporto pubblico locale, attuata mediante il bando indetto con decreto d.g. 19 novembre 2009, n. 12235;
- la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11412, concernente la misura di incentivazione all'installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel), di classe Euro 2, destinati al trasporto pubblico locale (TPL), attuata mediante il bando indetto con decreto D.S. 29 aprile 2010, n. 4606;

Evidenziato che le suddette disposizioni, volte a sostenere la diffusione di efficaci dispositivi di abbattimento del particolato derivanti dalle motorizzazioni diesel, si inquadrano nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico e, specificatamente, nel contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della legge regionale n. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», in quanto concorrono al raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati membri dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della qualità dell'aria;

Ritenuto, al fine di pervenire ad un ulteriore miglioramento dei valori limite di particolato in atmosfera, più vicini ai parametri imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria:

- di ampliare l'ambito di applicazione della misura in argomento, estendendola anche ai mezzi diesel d'opera operanti all'interno dei cantieri, non circolanti su strada (off road);
- di destinare la misura di incentivazione alle imprese individuali o societarie aventi sede legale o operativa in Regione Lombardia, appartenenti alla categoria identificata dal codice attività ATECO 2007 alla lettera F e aventi in proprietà mezzi d'opera utilizzati all'interno di cantieri localizzati in Comuni appartenenti agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta del capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, come individuati dalla D.G.R. \_\_\_\_\_ o in Comuni non ricadenti nelle medesime zone sopra individuate che abbiano aderito al protocollo volontario relativo all'adozione delle misure regionali di risanamento della qualità dell'aria di cui alla d.G.R. 11 giugno 2009 n. 9595;
- di stabilire che detti soggetti possano accedere alla misura di incentivazione laddove siano proprietari di mezzi diesel aventi una potenza installata superiore ai 37 KWatt e costruiti successivamente all'anno 1990;

Ritenuto, inoltre, di:

a) ammettere a contributo l'acquisto, con relativa installazione, sui mezzi d'opera diesel, di dispositivi antiparticolato omologati secondo il decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008:

b) stabilire l'entità del contributo nella misura del 75% del singolo costo di investimento ritenuto ammissibile e, comunque non superiore a:

- € 4.000 a filtro, per mezzi aventi potenza P (Kwatt): 37 KW < P < 75 KW;
- € 4.500 a filtro, per mezzi aventi potenza P (Kwatt): 75 KW < P < 130 KW;
- € 5.000 a filtro, per mezzi aventi potenza P (Kwatt): P > 130 KW;

c) fissare in un massimo di cinque il numero dei mezzi di proprietà ammessi a contributo per ciascuna impresa;

d) fissare il termine della misura al 15 aprile 2012, salvo proroga stabilita con successivo atto dirigenziale;

e) finanziare tale intervento di incentivazione con risorse quantificate in € 2.000.000,00;

Considerato che l'incentivazione di efficaci dispositivi di abbattimento del particolato derivanti dalle motorizzazioni diesel contribuisce anche alla tutela della salute dei lavoratori esposti operanti all'interno dei cantieri, in ragione della tossicità intrinseca del particolato prodotto dalle stesse motorizzazioni diesel;

Richiamato il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento;

Considerato che i contributi riconosciuti alle imprese saranno concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), subordinatamente alla condizione che il soggetto richiedente non abbia ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l'importo complessivamente autorizzato;

Dato atto che di conseguenza le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari;

Dato atto che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Reti», che riporta e specifica i sopra riportati criteri e modalità di attuazione della misura di incentivazione all'installazione di dispositivi antiparticolato su mezzi d'opera utilizzati in ambito di cantiere;

Rilevato che:

- per la gestione dei bandi, promossi nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico di cui alle deliberazioni sopra richiamate, Regione Lombardia si avvale di Automobile Club Milano (A.C.M.) in quanto soggetto idoneo a svolgere tale attività in relazione alle finalità statutarie dell'ente;
- i termini della collaborazione con A.C.M. sono disciplinati dalla Convenzione stipulata il 25 gennaio 2006, secondo lo schema approvato dalla d.g.r. 18 gennaio 2006, n. VIII/1734, riguardante l'azione di partenariato nel progetto «Utilizzo della Carta Regionale dei Servizi ed informatizzazione delle procedure relative ai bandi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli circolanti in Lombardia»;
- detta Convenzione è stata successivamente integrata con gli atti aggiuntivi di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale 5288/2007, 7633/2008, 9069/2009, 10106/2009, 10491/2009, 11340/2010 e 1495/2011, rispettivamente sottoscritti il 18 settembre 2007, il 30 luglio 2008, il 09 marzo 2009, il 17 settembre 2009, il 10 novembre 2009, il 18 febbraio 2010 e il 1 aprile 2011;
- la medesima Convenzione, per effetto della proroga concordata con l'atto aggiuntivo sottoscritto il 1 aprile 2011, scade il 31 dicembre 2011;

Ritenuto opportuno, anche al fine di assicurare omogeneità nell'attuazione delle azioni regionali di contenimento delle emissioni inquinanti, proseguire nella collaborazione con Automobile Club Milano anche per l'attuazione e la gestione della presente misura di incentivazione all'installazione di dispositivi antiparti-

## Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 05 dicembre 2011

colato su mezzi d'opera utilizzati in ambito di cantiere tramite la sottoscrizione di specifico Atto aggiuntivo alla Convenzione in essere;

Richiamati:

- il bando per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli destinati al trasporto di merci approvato con decreto d.g. 14 novembre 2008 n. 13078, successivamente integrato e modificato dal decreto d.g. 20 ottobre 2009 n. 10659, attuativo della d.g.r. 11 luglio 2008 n. 7633 successivamente modificata e integrata dalla d.g.r. 7 ottobre 2009 n. 10293;
- il bando per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato sui veicoli destinati al trasporto delle persone, escluso il trasporto pubblico locale, approvato con decreto d.g. 19 novembre 2009 n. 12235 attuativo della d.g.r. 9 novembre 2009 n. 10490;
- il primo bando per l'assegnazione di contributi ai fini della sostituzione di veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni decreto d.g. 20 ottobre 2009 n. 10672 attuativo della deliberazione d.g.r. 13 ottobre 2009 n. 10322;
- il bando per l'assegnazione di contributi a soggetti con reddito limitato ai fini della sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione approvato con decreto d.g. 5 marzo 2010 n. 2079 attuativo della d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 11339;
- il secondo bando per l'assegnazione di contributi ai fini della sostituzione di veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni approvato con decreto D.G. 5 marzo 2010 n. 2081 attuativo della d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 11339;

Considerato che A.C.M., in particolare, gestisce, nell'ambito dei bandi sopra richiamati, anche la liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari, previa rendicontazione ai competenti uffici regionali;

Rilevato che:

- i bandi attuativi delle deliberazioni n. 7633/08, successivamente modificata e integrata dalla deliberazione n. 10293/09, n. 10490/09, n. 10322/09 e n. 11339/10 hanno avuto una quantità di pratiche liquidate inferiori alle prenotazioni di contributo effettuate;
- in ragione di tali minori contributi liquidati, in riferimento ai bandi sopra richiamati, risultano tuttora disponibili risorse da assegnare;

Considerato che le risorse attualmente a disposizione di A.C.M. sono state liquidate su impegni assunti a valere sul capitolo 6848 per spese in conto capitale del bilancio regionale a seguito degli stanziamenti effettuati con le deliberazioni 7633/08, 10414/09, 10627/09, 10850/09, 10322/09 e 11339/10;

Considerato che la spesa per l'incentivazione all'installazione di dispositivi antiparticolato su mezzi d'opera utilizzati in ambito di cantiere è da considerarsi come spesa in conto capitale per finalità ambientali ed è quindi completamente coerente con l'oggetto del capitolo 6848;

Considerato, inoltre, che la presente misura di incentivazione alla installazione di dispositivi antiparticolato su mezzi d'opera realizza le medesime finalità di miglioramento della qualità dell'aria perseguite dalle altre misure di incentivazione per la sostituzione o trasformazione dei veicoli più inquinanti sopra richiamate;

Ritenuto, a seguito delle considerazioni sopra esposte e in ragione delle finalità comuni delle misure, di destinare risorse pari a € 2.000.000,00 per la presente misura di incentivazione finalizzata all'installazione di dispositivi antiparticolato su mezzi d'opera utilizzati in ambito di cantiere, tramite il cambio di destinazione delle risorse attualmente giacenti presso A.C.M.;

Ritenuto nello specifico di dare copertura alla spesa massima di € 2.000.000,00 utilizzando:

- euro 40.000,00 originariamente destinati al bando per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli destinati al trasporto di merci attuativo della d.g.r. n. 7633/08 successivamente modificata e integrata dalla d.g.r. n. 10293/09;
- euro 200.000,00 originariamente destinati al bando per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato sui veicoli destinati al trasporto delle persone, escluso il trasporto pubblico locale, attuativo della d.g.r. n. 10490/09;

- euro 830.000,00 originariamente destinati al primo bando per l'assegnazione di contributi ai fini della sostituzione di veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni attuativo della deliberazione d.g.r. n. 10322/09;
- euro 550.000,00 originariamente destinati al bando per l'assegnazione di contributi a soggetti con reddito limitato ai fini della sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione attuativo della d.g.r. n. 11339/10;
- euro 380.000,00 originariamente destinati al secondo bando per l'assegnazione di contributi ai fini della sostituzione di veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni attuativo della d.g.r. n. 11339/10;

Preso atto, quindi, che la presente misura di incentivazione non implica impegni finanziari a carico del bilancio regionale in quanto la spesa trova copertura sulle risorse regionali attualmente giacenti presso A.C.M. e relative alle misure di cui alle d.d.g.r. n. 7633/08, successivamente modificata e integrata dalla deliberazione n. 10293/09, n. 10490/09, n. 10322/09 e n. 11339/10;

Considerato che per la gestione, da parte di A.C.M., della presente misura di incentivazione è necessario stanziare risorse a copertura delle spese relative alle attività aggiuntive individuate e definite dalla Direzione Generale «Ambiente Energia e Reti», consistenti in:

- aggiornamento del back-office per la gestione del bando attuativo di cui alla presente misura di incentivazione;
- istruttoria e liquidazione delle richieste di contributo pervenute;

Evidenziato dal Direttore Generale pro tempore della Direzione Ambiente, Energia e Reti che la spesa derivante dall'attuazione di ciascuna delle attività sopra descritte è pari a:

- € 18.150,00 (inclusivo di IVA) per l'attività di aggiornamento del back-office finalizzato alla gestione della presente misura di incentivazione;
- € 12.340,00 (inclusivo di IVA), per le attività di istruttoria e liquidazione delle medesime richieste di contributo, ottenuto dalla moltiplicazione dei costi stabiliti dall'Atto aggiuntivo sottoscritto il 18 settembre 2007 e integrato dal successivo Atto sottoscritto il 9 marzo 2009 e quantificati in € 19,00 (IVA esclusa) per l'istruttoria di ciascuna pratica e in € 1,40 (IVA esclusa) per ogni singola liquidazione, per il numero massimo di richieste di contributo stimato dalla Direzione Generale competente, sulla base delle risorse destinate alla nuova misura di incentivazione, pari a 500;

Considerato che la suddetta spesa, come sopra quantificata, pari a € 30.490,00 (inclusiva di IVA) trova copertura al capitolo 3.1.0.2.154.5417 «spese di parte corrente per programmi ed azioni di sviluppo di strumenti di sostenibilità ambientale, di sistemi di gestione ambientale e l'adozione di agende 21 locali» del bilancio 2011;

Considerato, per quanto sopra esposto, la necessità di prorogare al 31 dicembre 2012 la durata della Convenzione in essere in ragione delle attività aggiuntive connesse all'attuazione del nuovo bando di cui alla misura sopra richiamata;

Ritenuto necessario predisporre un ulteriore Atto Aggiuntivo ad integrazione della Convenzione sottoscritta il 25 gennaio 2006 da Regione Lombardia e da Automobile Club Milano e dei successivi Atti aggiuntivi del 18 settembre 2007, 30 luglio 2008, 9 marzo 2009, 17 settembre 2009, 10 novembre 2009, 18 febbraio 2010 e 1 Aprile 2011;

Visto lo schema di Atto aggiuntivo predisposto dalla Direzione Generale «Ambiente Energia e Reti» che regola le attività richieste ad A.C.M. per la gestione della presente misura di incentivazione;

Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 che dispone obblighi di tracciabilità riguardanti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare l'Allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, concernente: «Indicazioni e modalità operative per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su mezzi d'opera a

motore ad accensione spontanea (diesel) utilizzati in ambito di cantiere»;

2. di demandare alla competente Direzione Generale «Ambiente, Energia e Reti» l'approvazione del bando attuativo della misura di incentivazione di cui al precedente punto 1.;

3. di prevedere che il bando ed i relativi finanziamenti siano attuati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento;

4. di destinare, per la misura di cui al punto 1, un importo di € 2.000.000,00 che trova copertura nelle risorse regionali residue attualmente nella disponibilità di A.C.M. e relative alle misure di cui alle d.d.g.r. n. 7633/08, successivamente modificata e integrata dalla deliberazione n. 10293/09, n. 10490/09, n. 10322/09 e n. 11339/10, ed in particolare:

- euro 40.000,00 originariamente destinati al bando per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli destinati al trasporto di merci attuativo della d.g.r. n. 7633/08 successivamente modificata e integrata dalla d.g.r. n. 10293/09;

- euro 200.000,00 originariamente destinati al bando per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato sui veicoli destinati al trasporto delle persone, escluso il trasporto pubblico locale, attuativo della d.g.r. n. 10490/09;

- euro 830.000,00 originariamente destinati al primo bando per l'assegnazione di contributi ai fini della sostituzione di veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni attuativo della deliberazione d.g.r. n. 10322/09;

- euro 550.000,00 originariamente destinati al bando per l'assegnazione di contributi a soggetti con reddito limitato ai fini della sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione attuativo della d.G.R. n. 11339/10;

- euro 380.000,00 originariamente destinati al secondo bando per l'assegnazione di contributi ai fini della sostituzione di veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni attuativo della d.G.R. n. 11339/10;

5. di affidare ad Automobile Club Milano (A.C.M.) la gestione della misura di cui al punto 1;

6. di approvare l'Allegato 2 (*OMISSIS*) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, riguardante lo schema di «Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 25 gennaio 2006 tra Regione Lombardia ed ente Automobile Club di Milano per un'azione di partenariato nel progetto: «utilizzo della carta regionale dei servizi ed informatizzazione delle procedure relative ai bandi per la lotta all'inquinamento atmosferico prodotto da veicoli circolanti in Lombardia», successivamente integrata e modificata dagli accordi del 18 settembre 2007, 30 luglio 2008, 9 marzo 2009, 17 settembre 2009, 10 novembre 2009, 18 febbraio 2010 e 1 aprile 2011»;

7. di autorizzare la spesa massima complessiva di € 30.490,00 (inclusiva di IVA) a favore di Automobile Club Milano (A.C.M.), di cui € 18.150,00 (inclusivo di IVA) per l'attività di aggiornamento del back-office ed € 12.340,00 (inclusivo di IVA) per le attività di istruttoria e liquidazione delle richieste di contributo relative alla misura di cui punto 1.;

8. di dare atto che la spesa di € 30.490,00 (inclusiva di IVA) trova copertura al capitolo 3.1.0.2.154.5417 «spese di parte corrente per programmi ed azioni di sviluppo di strumenti di sostenibilità ambientale, di sistemi di gestione ambientale e l'adozione di agende 21 locali» del bilancio 2011;

9. di prorogare fino al 31 dicembre 2012 la durata della Convenzione stipulata in data 25 gennaio 2006 tra Regione Lombardia ed ente Automobile Club Milano (A.C.M.), come modificata e integrata dagli accordi successivi;

10. di dare atto che alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo di cui al precedente punto 6, provvederà il Direttore della Direzione Generale «Ambiente, Energia e Reti»;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Regionale della Regione Lombardia (BURL), ad eccezione dell'Allegato 2.

Il segretario: Marco Pilloni

**INDICAZIONI E MODALITA' OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATO SU MEZZI D'OPERA A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) UTILIZZATI IN AMBITO DI CANTIERE.****FINALITA'**

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, nello specifico nel contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della legge regionale n. 24/06 e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria. In particolare, al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico tramite la riduzione delle emissioni di particolato provenienti da motori diesel, la Regione Lombardia concede contributi per l'installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su mezzi d'opera a motore ad accensione spontanea (diesel) non circolanti su strada (*off road*) operanti in ambito di cantiere. In ragione della tossicità intrinseca del particolato prodotto dalle motorizzazioni diesel, la presente misura contribuisce anche alla tutela della salute dei lavoratori esposti operanti all'interno dei cantieri.

L'ambito territoriale di applicazione del presente progetto riguarda i cantieri localizzati in Comuni appartenenti agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, come individuati dalla d.G.R. \_\_\_\_\_ o in Comuni non ricadenti nelle medesime zone sopra individuate che abbiano aderito al protocollo volontario relativo all'adozione delle misure regionali di risanamento della qualità dell'aria di cui alla d.G.R. 11 giugno 2009 n. 9595.

**RISORSE STANZIATE**

Sono destinate all'iniziativa risorse finanziarie per € 2.000.000 .

**CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA**

L'accesso al contributo è limitato alle imprese individuali o societarie aventi sede legale o operativa in Regione Lombardia, secondo quanto risulta da certificato della CCIAA, che abbiano in proprietà mezzi d'opera diesel non circolanti su strada (*off road*), aventi una potenza installata maggiore di 37 KWatt e anno di costruzione superiore al 1990, operanti all'interno di cantieri autorizzati localizzati in Comuni appartenenti agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, come individuati dalla d.G.R. \_\_\_\_\_ o in Comuni non ricadenti nelle medesime zone sopra individuate che abbiano aderito al protocollo volontario relativo all'adozione delle misure regionali di risanamento della qualità dell'aria di cui alla d.G.R. 11 giugno 2009 n. 9595.

L'attività economica svolta dall'impresa deve appartenere alla Sezione F "Costruzioni" della classificazione ATECO 2007. Possono pertanto richiedere il contributo le imprese che, così come risultante dalla visura camerale, svolgono attività economiche comprese in almeno una delle divisioni (prime due cifre del codice ATECO 2007) individuate ai numeri 41. "Costruzioni di edifici" - 42. "Ingegneria civile" - 43. "Lavori di costruzione specializzati".

**INTERVENTI AMMISSIBILI**

Sono ammessi a contributo l'acquisto, con relativa installazione, di dispositivi antiparticolato omologati secondo il decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008.

Il contributo per singola impresa può essere richiesto fino ad un massimo di cinque mezzi.

**ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

L'entità del contributo è pari al 75% dei costi d'investimento ritenuti ammissibili (acquisto con relativa installazione come riportato nella specifica fattura). Il contributo non può in ogni caso superare i seguenti importi:

- a) € 4.000 a filtro, per mezzi di potenza P (Kwatt):  $37 \text{ KW} < P < 75 \text{ KW}$ ;
- b) € 4.500 a filtro, per mezzi di potenza P (Kwatt):  $75 \text{ KW} \leq P < 130 \text{ KW}$ ;
- c) € 5.000 a filtro, per mezzi di potenza P (Kwatt):  $P \geq 130 \text{ KW}$ ;

Ciascun veicolo può essere associato ad una sola richiesta di contributo.

Le spese ammissibili sono calcolate al lordo dell'IVA e sono relative a :

- i costi del dispositivo antiparticolato e dei relativi accessori necessari per il corretto funzionamento,
- i costi della manodopera per l'installazione e la regolazione del dispositivo antiparticolato.

Non sono considerate ammissibili le spese non pertinenti all'intervento o comunque non strettamente connesse al suo funzionamento.

Per le imprese il contributo viene rilasciato ai sensi del Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento . Il finanziamento rilasciato secondo tale modalità viene erogato secondo la relativa disciplina comunitaria.

Per aiuto in regime de minimis, si intende un aiuto ottenuto con l'esplicito riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione della Comunità europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, subordinatamente alla condizione che il soggetto richiedente non abbia ottenuto, nell'arco di

tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l'importo complessivamente autorizzato.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

La misura in questione non comporta l'erogazione di aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Il regime de minimis si applica alle iniziative realizzate dai soggetti che esercitano attività d'impresa.

Sono esclusi dal regime de minimis :

- il settore della pesca e dell'acquacoltura;
- il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal regolamento de minimis:
  - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- le attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- il settore carboniero;
- le imprese in difficoltà;
- l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Sono in ogni caso esclusi dai benefici di legge le iniziative realizzate a qualunque titolo da imprenditori agricoli o da loro familiari, ancorché al servizio di strutture residenziali inserite in aziende agricole.

Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché dichiarare di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999 .

## TERMINE DEL PROGETTO

La presente misura resterà in vigore fino al 15 aprile 2012.